



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 11 giugno 2025, composta dai magistrati:

- Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente
- Dott. Renato CATALANO - Consigliere
- Dott. Fabio CAMPOFILONI - Primo Referendario
- Dott. Antonio MARSICO - Primo Referendario (*relatore*)
- Dott. Marco MAZZOCCO - Referendario

ha adottato la seguente deliberazione concernente

RENDICONTO DEGLI ESERCIZI 2021-2022

COMUNE DI POTENZA PICENA (MC)

Visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 119 della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, recante "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR e n. 8/SEZAUT/2023/INPR, con cui sono state approvate le linee guida cui debbono

attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni di cui alla sopra richiamata l. n. 266/2005, concernenti, rispettivamente, i rendiconti degli esercizi 2021 e 2022;

Viste le relazioni-questionario trasmesse alla Sezione da parte dell'Organo di revisione del Comune di Potenza Picena in ordine ai rendiconti 2021 e 2022 ed acquisite agli atti, rispettivamente, con prot. n. 936 del 08/03/2023 e prot. n. 354 del 26/01/2024;

Vista la nota istruttoria prot. n. 3516 del 29 ottobre 2024, con cui il magistrato istruttore informava il Comune di Potenza Picena circa gli esiti dei controlli effettuati, chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente e acquisite agli atti di questa Sezione, in data 13 gennaio 2025 con nota prot. n. 76.

Vista l'ordinanza presidenziale di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, dott. Antonio Marsico;

PREMESSO

La funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, assegnata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive. Rileva, in questa prospettiva, l'articolo 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”*. L'ultimo comma dell'articolo 148-bis del d.lgs. 267/2000 detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di*

controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento". L'omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l'esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell'attuazione "dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". La Corte costituzionale in diverse pronunce (*cfr., ex plurimis, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39*) ha evidenziato come l'evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali. Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione, articoli 81, 97, 117 e 119). In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità. Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198*). Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del d.lgs. n. 267/2000, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio. In ogni caso, anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli

equilibri economico-finanziari e da giustificare l'irrogazione delle suddette misure inibitorie della spesa, l'Ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l'attendibilità delle rilevazioni contabili, necessaria ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro della c.d. "finanza pubblica allargata" (come delineato dall'elenco ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, legge n. 196/2009) è tenuto a concorrere, condividendone le conseguenti responsabilità, "secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica" (artt. 1 e 81. 196/2009). Per questa ragione, l'art. 20 della legge n. 243/2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", assegna alla Corte dei conti lo svolgimento del "controllo successivo sulla gestione dei bilanci" degli enti pubblici, "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio" ex art. 97 della Costituzione. Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si illustrano gli esiti delle verifiche svolte, precisando tuttavia che la mancanza di specifici rilievi o accertamenti su altri eventuali profili di irregolarità o criticità, non emersi nel corso dell'istruttoria, non equivale ad implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In sede di esame delle relazioni-questionario sui rendiconti 2021 e 2022 predisposte e trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune (di seguito anche "OREF"), ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute verifiche ed approfondimenti istruttori i cui esiti sono di seguito esposti.

1 Tardiva approvazione rendiconto degli esercizi 2021 e 2022.

1.1 I rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 sono stati approvati dal Comune di Potenza Picena con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 04/07/2022 e deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 14/06/2023 in ritardo, quindi, rispetto al termine ordinario fissato dall'art. 227, comma 2 del TUEL. Con nota del 13 gennaio 2025 l'Amministrazione comunale ha rappresentato che "problematiche organizzative interne all'Ente non ha consentito di rispettare i termini di approvazione dei rendiconti 2021 e 2022. L'Ente ha comunque osservato e rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tardiva approvazione del rendiconto di esercizio".

1.2 In relazione a quanto precede è opportuno ricordare che l'osservanza del termine di legge per l'approvazione del rendiconto ha grande rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'Ente: in proposito, la Corte dei conti ha evidenziato che *“La necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione”* (Sez. Autonomie, delibera n. 9/SEZAUT/2020/INPR).

2 Risultato di amministrazione - evoluzione e composizione. Accantonamenti iscritti a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e di Fondo rischi contenzioso

Nel prospetto seguente, elaborato sulla base dei dati BDAP, trova esposizione l'evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio 2021-2022:

Esercizi	2021	2022
Fondo cassa al 1° gennaio	2.951.180,18	2.271.804,46
Riscossioni	20.433.603,14	23.460.065,88
Pagamenti	21.112.978,86	21.585.563,32
Saldo di cassa al 31 dicembre	2.271.804,46	4.146.307,02
Fondo di cassa al 31 dicembre	2.271.804,46	4.146.307,02
Residui attivi	15.491.099,39	14.633.933,51
Residui passivi	6.674.606,93	5.458.843,88
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	415.670,59	364.317,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.685.093,01	2.551.780,46
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	8.987.533,32	10.405.298,20
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	7.968.176,88	8.785.950,92
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	231.936,05	249.493,66
Totale parte accantonata	8.200.112,93	9.035.444,58
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	72.487,21	117.474,02
Vincoli derivanti da trasferimenti	666.450,18	823.217,86
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.308,80	5.473,39
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00
Altri vincoli	2.741,21	5.233,01
Totale parte vincolata	744.987,40	951.398,28
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti	16.399,55	38.485,30
Totale parte disponibile	26.033,44	379.970,04

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

Relativamente agli esercizi in esame, questa Corte ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti in merito alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, specificamente per ciò che attiene alla modalità di determinazione degli accantonamenti a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e Fondo rischi contenzioso.

2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

2.1.1 L'andamento degli accantonamenti al FCDE negli ultimi esercizi è esposto nel seguente prospetto di sintesi.

	2021	2022
FCDE	7.968.176,88	8.785.950,92

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP

Sulla scorta delle attestazioni della relazione-questionario al rendiconto l'Ente non risulta essersi avvalso negli esercizi 2021 e 2022 della facoltà di cui all'art. 107-bis, del d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente di quantificare il fondo crediti di dubbia esigibilità (entrate titoli 1 e 3) accantonato nel risultato di amministrazione 2020 e 2021, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021. Dall'analisi della documentazione disponibile (*cfr.*, BDAP - All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità) il FCDE appare diretto a sterilizzare i residui dei titoli indicati per i seguenti importi:

Titolo	tipologia	Importo accantonato a FCDE	
		2021	2022
I	101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	6.804.233,19	7.411.796,94
III	100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	726.249,02	428.762,08
	200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	437.674,15	894.973,00
	500: Rimborsi e altre entrate correnti	20,52	50.418,90
TOTALE FCDE		7.968.176,88	8.785.950,92

Fonte: BDAP - All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizi 2021-2022

In particolare, mettendo a confronto gli importi accantonati a titolo di FCDE negli esercizi considerati con il totale dei soli residui attivi dei titoli I e III si evidenziano le seguenti risultanze.

Esercizio	FCDE complessivo al 31/12	Residui titolo I (a)	FCDE al 31/12 Titolo I (b)	% di accantonamento (b/a)	Residui titolo III (c)	FCDE al 31/12 Titolo III (d)	% di accantonamento (d/c)
2021	7.968.176,88	7.302.957,78	6.804.233,19	93,17	2.269.533,69	1.163.943,69	51,29
2022	8.785.950,92	7.887.897,04	7.411.796,94	93,96	2.912.313,02	1.374.153,98	47,18

Fonte: Elaborazione Cdc dati BDAP - Riepilogo generale delle entrate e allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità

I dati sopra esposti mostrano un buon grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso, seppur suscettibile di miglioramenti con riferimento ai residui attivi del titolo III. Al fine di valutare le procedure seguite per la determinazione del FCDE, è stato chiesto all'Ente di indicarne le modalità di calcolo in sede di consuntivo degli esercizi 2021 e 2022, motivando le eventuali esclusioni di voci di entrata ordinariamente da ricomprendere nel calcolo, nonché di trasmettere gli esiti delle verifiche di congruità effettuate.

2.1.2 Sul punto, l'Amministrazione comunale ha prodotto i prospetti di calcolo del FCDE nei quali sono evidenziate le voci per ciascun capitolo del titolo I e III rilevato ai fini del calcolo del fondo, dal quale si evince un "accantonamento al 100% delle entrate oggetto di procedure di fallimento". Il Comune ha indicato, inoltre, "le voci di entrata che sono state escluse a seguito dell'applicazione dei principi contabili e dalle valutazioni dal responsabile di Area Contabile come non oggetto di esposizione a rischio insolvenze". A dimostrazione della corretta sterilizzazione delle poste di entrata nel FCDE, l'Ente ha prodotto il seguente prospetto evidenziando che "il rischio effettivo dell'Ente è ridotto all'importo complessivo € 101.662,00. Lo schema di seguito riportato sintetizza ed evidenzia come l'accantonamento di risorse all'interno del FCDE dell'Ente è stato più che prudenziale. Inoltre si specifica che nel corso dell'esercizio 2024 gli incassi registrati sui residui dei titoli 1 e 3 ante 2023 sono stati ampiamente superiori all'importo di esposizione a rischio pari a € 101.662,00".

entrate	residui riportati a bilancio 2023	incassato a residuo nell'anno 2023	fcde accantonato a rendiconto 2022	esposizione a rischio effettivo relativi ai residui ante 2023
titolo 1	€ 7.887.897,04	€ 979.152,08	€ 7.411.796,94	-€ 503.051,98
titolo 3	€ 2.912.313,02	€ 933.445,96	€ 1.374.153,08	€ 604.713,98
	€ 10.800.210,06	€ 1.912.598,04	€ 8.785.950,02	€ 101.662,00

Fonte: Nota di risposta del 13 gennaio 2025 prot. Cdc n. 76.

2.1.3 La tabella sopra riportata pervenuta dall'Ente non appare pienamente comprensibile in quanto non è del tutto chiaro se possa riferirsi al calcolo del FCDE accantonato nel bilancio di previsione piuttosto che al FCDE accantonato in sede di rendiconto. Ad ogni modo, sulla base dell'istruttoria svolta (v. *supra*), nei rendiconti 2021-2022 può constatarsi una buona incidenza complessiva, in termini percentuali, degli accantonamenti al FCDE rispetto al totale dei residui dei titoli I e III. Ciò posto, la Sezione, prendendo atto delle informazioni e delle argomentazioni prodotte dall'Ente, ritiene, comunque, utile rammentare che l'accantonamento al FCDE va parametrato in base all'andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali

non è certa la riscossione integrale: in tal senso, per quanto attiene alle poste escluse, si evidenzia, in chiave generale che, sebbene il principio contabile stabilisca che spetta al Comune *“individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione”*, tale scelta deve essere conforme ai postulati generali, tra i quali quelli della prudenza e della veridicità, previsti dal d.lgs. n. 118/2011. La misura dell'accantonamento al FCDE risente dell'ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall'Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione: in questo ambito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all'obbligo di svalutazione (§ 3.3 - All. 4/2 - d.lgs. n. 118/2011); qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri bilancio, *“i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge”* (Sez. contr. Campania, delibera n. 251/2017/PAR). In conclusione, la Sezione raccomanda all'Ente un costante monitoraggio della congruità del FCDE in aderenza ai principi contabili e alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte.

2.2 Fondo rischi contenzioso

2.2.1 In sede istruttoria è emersa l'assenza di accantonamenti al Fondo Rischio Contenzioso per gli anni in esame, così come per gli esercizi precedenti. Nondimeno, il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi soccombente nella voce *“altri accantonamenti”* per complessivi euro 76.435,23 nel 2021 e per euro 126.435,23 nel 2022. In merito, l'Organo di revisione, nelle relazioni allegare ai rendiconti *“osserva che, l'Ente non ha adeguatamente accantonato nessuna ulteriore somma al Fondo soccombente, interrompendo pertanto il prudenziale accantonamento eseguito nelle ultime annualità”* invitando l'Ente *“ad una scrupolosa ricognizione del contenzioso esistente, finalizzata alla adeguata valutazione del rischio quale costo delle procedure (rischio contenzioso) e alla valutazione dell'adeguatezza dell'accantonamento per il rischio di soccombente”* (Relazioni dell'Organo di revisione allegare al Rendiconto 2021 e al Rendiconto 2022). Inoltre, nel questionario Debiti Fuori Bilancio del 2022, nella sezione IV dedicata alla ricognizione del contenzioso (protocollo n. 410 del 5/02/2024) al punto 3 l'Organo di revisione dichiara che il Fondo contenzioso non trova capienza nel risultato di amministrazione di cui alla lett. A del

prospetto dimostrativo all. A - Risultato di amministrazione (alla luce dei commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 che disciplina l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione nonché del comma 823 della legge n. 178/2020) e che l'Ente non ha individuato l'importo complessivo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di eventuale condanna (con riferimento a tutto il contenzioso, anche quello che non ha determinato alcun accantonamento).

2.2.2 Invitata a fornire chiarimenti, l'Amministrazione comunale ha rappresentato che *“l'Ente, a partire dal rendiconto 2016, incrementa l'accantonamento a fondo rischi soccombenze nella voce "altri accantonamenti" del risultato di amministrazione per € 50.000,00 annui. Nel corso del tempo, a seguito di riconoscimento di debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, il suddetto fondo è stato anche utilizzato e lo stanziamento attuale a rendiconto 2023 risulta essere pari ad € 176.435,23 (676.435,23 nel 2021 e € 126.435,23 nel 2022). Inoltre prima dell'approvazione del rendiconto l'Ente provvede a richiedere ai legali incaricati per la difesa nei procedimenti legali in corso di svolgimento una relazione tesa ad evidenziare lo stato delle cause e la verifica della congruità degli impegni assunti per la spesa legata all'incarico legale”*. La risposta del Comune afferma, inoltre, quanto segue: *“[...] si ritiene che l'Ente abbia valutato il rischio potenziale di soccombenza ed al momento reputa che il fondo, comunque accantonato nel risultato di amministrazione, possa essere congruo al fine di garantire gli equilibri di bilancio in caso di esito negativo dei contenziosi in essere. Inoltre si specifica che l'Amministrazione comunale continuerà ad accantonare annualmente una somma all'interno del risultato di amministrazione”*. Con riferimento alle predette deduzioni, l'Ente ha anche inviato il prospetto contenente la mappatura del contenzioso dell'anno 2022 e 2023, prospetto che, tuttavia, non contiene indicazione dell'accantonamento nel rendiconto.

2.2.3 In relazione a quanto precede – tenuto anche conto dei suindicati rilievi formulati dall'Organo di revisione il quale osserva che *“l'Ente non ha adeguatamente accantonato nessuna ulteriore somma al Fondo soccombenze, interrompendo pertanto il prudenziale accantonamento eseguito nelle ultime annualità”* – questa Sezione non può esimersi dal sottolineare che l'Ente è tenuto a dare specifica e separata evidenza contabile delle risorse accantonate per fronteggiare le passività potenziali derivanti dai contenziosi pendenti, rispetto a quelle accantonate per fronteggiare altre tipologie di rischi o di passività latenti, anche al fine di agevolarne la valutazione di congruità dell'ammontare (Sez. contr. Marche, deliberazione n. 125/2023/PRSP). Sul piano generale, la Corte dei conti ha avuto modo di precisare che *“il fondo passività potenziali rappresenta una delle molte novità introdotte dalla riforma contabile*

contenuta nel D.lgs. 118/2011. Esso è disciplinato all'art. 167, comma 3 del TUEL che stabilisce: "E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare". La norma prevede la costituzione di specifici fondi per passività potenziali in ragione del principio di prudenza che deve permeare le previsioni di bilancio. Detto Fondo può essere costituito in aggiunta all'obbligatorio Fondo rischi per contenzioso, a cui si riferisce il punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2001. Come indicato dalla giurisprudenza contabile il punto 5.2 del principio contabile si caratterizza come "principio speciale" ed è riferito in modo peculiare al "fondo rischi per contenzioso, mentre il comma 3 dell'articolo 167 Tuel 267/2000 costituisce una norma di carattere generale che preveda la mera facoltà di accantonare somme in appositi fondi riguardanti passività potenziali, comunque diversi dall'obbligatorio "fondo rischi per contenzioso" (cfr. Corte dei conti SRC, Liguria, deliberazione n. 103/2018/PRSP)" (cfr. Sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 155/2024/PRSP). Si raccomanda, dunque, all'Ente un attento monitoraggio dell'adeguatezza di tali accantonamenti, trattandosi appunto di misure prudenziali, volte a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una adeguata quantità di risorse, al fine di poter affrontare, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, eventuali posizioni debitorie. Infine, circa le specifiche attività di valutazione del rischio di soccombenza, si richiamano i criteri metodologici di massima enunciati dalla giurisprudenza contabile (Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 18/2020/PRSE; Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 69/2020/PRSE; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 37/2023/VSG) da esplicitare nei documenti di accompagnamento allegati sia alla nota integrativa al bilancio che alla relazione sulla gestione (art. 11, co. 5, lett. a) e comma 6 d.lgs. n. 118/2011).

3 Equilibri di bilancio

3.1 Di seguito si espongono gli equilibri di bilancio concernenti i consuntivi 2020 - 2023

Esercizio 2020			
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W=O+Z)
Equilibrio finale (Risultato di competenza) W1 (O1+Z1)	1.837.481,41	592.247,82	2.429.729,23
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	662.040,00	0,00	662.040,00
Risorse vincolate nel bilancio	806.501,75	507.124,91	1.313.626,66
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	368.939,66	85.122,91	454.062,57
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-524.318,88	0,00	- 524.318,88
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-155.379,22	85.122,91	-70.256,31

Esercizio 2021			
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W=O+Z)
Equilibrio finale (Risultato di competenza) W1 (O1+Z1)	1.255.874,51	709.049,57	1.964.924,08
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	707.300,00	0,00	512.557,99
Risorse vincolate nel bilancio	247.203,34	448.883,61	696.086,95
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	301.371,17	260.165,96	561.537,13
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-512.557,99	0,00	-512.557,99
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-211.186,82	260.165,96	48.979,14

Esercizio 2022			
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W=O+Z)
Equilibrio finale (Risultato di competenza) W1 (O1+Z1)	1.436.565,40	732.667,08	2.169.232,48
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	817.774,04	0,00	817.774,04
Risorse vincolate nel bilancio	699.325,37	374.882,87	1.074.208,24
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	-80.534,01	357.784,21	277.250,20
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-125.058,61	1.000,00	-126.058,61
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-205.592,62	356.784,21	151.191,59

Esercizio 2023			
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W=O+Z)
Equilibrio finale (Risultato di competenza) W1 (O1+Z1)	1.825.479,97	274.553,21	2.100.033,18
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	1.025.720,00	0,00	1.025.720,00
Risorse vincolate nel bilancio	862.700,58	159.058,93	1.021.759,51
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	-62.940,61	115.494,28	52.553,67
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-179.645,35	4.707,64	-184.352,99
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-242.585,96	110.786,64	-131.799,32

Fonte: Elaborazione Cdc sui dati BDAP (Schemi di bilancio - Verifica equilibri)

I prospetti sopra esposti mostrano le risultanze degli equilibri W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo, ciascuno di essi consta di una componente di parte corrente (O1, O2 e O3) e di una di parte capitale (Z1, Z2 e Z3), secondo la rappresentazione tabellare sopra valorizzata con i dati del quadriennio 2020-2023. Il prospetto illustra altresì l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili.

Il risultato di competenza (W1) risulta positivo in tutti gli esercizi considerati. Parimenti positivi nel biennio 2021-2022 sono gli equilibri di bilancio (W2) e gli equilibri complessivi (W3), mentre si evidenzia un equilibrio complessivo W3 negativo sia per l'anno 2020 che

per l'anno 2023, influenzato dal saldo negativo di parte corrente (O3), ottenuto conseguentemente alle variazioni degli accantonamenti compiute in sede di rendiconto per gli anni in esame (euro -211.186,82 nel 2021 ed euro -205.592,62 nel 2022). La documentazione in atti consente di appurare come tale dato mantenga valori negativi anche nell'anno 2023 (-242.585,96), condizionando anche il valore dell'equilibrio complessivo W3 (-131.799,32), che rappresenta un evidente segnale (qualora negativo, come nel caso di specie) della necessità di interventi per evitare squilibri della gestione. Inoltre, si rileva che l'Ente, pur presentando un saldo del risultato di competenza (W1) non negativo, mostra un equilibrio complessivo corrente negativo (O3) per tutto il quadriennio 2020/2023, al quale si affianca un equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) negativo per gli anni 2022 e 2023, palesando, dunque, alcune criticità nella gestione di parte corrente.

3.2 Sul punto, la nota dell'Ente in data 13/01/2025 riferisce, tra l'altro, che: *“l'Amministrazione comunale è consapevole del fatto che gli equilibri di parte corrente del bilancio presentano delle situazioni da monitorare. Nel corso degli esercizi, i riflessi negativi del covid e della guerra in Ucraina oltre che gli oneri legati alla contrazione di mutui al fine di garantire la compartecipazione dell'Ente ad importanti opere pubbliche hanno influenzato gli equilibri di parte corrente del bilancio.*

Si evidenzia che l'Amministrazione, nel periodo considerato, ha dovuto reperire le risorse per la realizzazione delle opere pubbliche per le quali ha anche ricevuto ingenti contributi da parte delle altre amministrazioni quali:

anno 2021

- la realizzazione di una nuova scuola primaria al fine di garantire la sicurezza dei bambini a seguito della chiusura dell'immobile sito in Piazza Douhet a seguito dell'esito di valutazione antisismica dello stabile da cui è emerso l'obbligo di sgombrare ai fini di tutela della sicurezza e incolumità dei fruitori. L'Ente è risultato assegnatario di un contributo compreso nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, assegnato definitivamente con Decreto 1 febbraio 2019 G. U. serie generale n. 104 del 06/05/2019 pari ad € 4.700.000, 00 al quale ha dovuto aggiungere la propria quota di compartecipazione finanziata con contrazione di un mutuo per € 1.818.399,28 (di cui € 7.621,33 contabilizzato nell'anno 2022 in quanto prestito flessibile) ed opere di completamento della medesima opera per € 250.000,00;

- acquisto di un mezzo per le manutenzioni stradali € 91.500, 00

Anno 2022

- Realizzazione di loculi cimiteriali per € 192.242, 00;
- Interventi su impiantistica sportiva per € 653.028, 82;

anno 2023

- Conferimento incarichi di progettazione ed interventi di compartecipazione alla spesa relativi ad opere finanziate da fondi PNRR (opere relative alla rigenerazione urbana con assegnazione di un contributo di € 5.000.000, 00) per complessivi € l. 447.535,45;
- Interventi su impiantistica sportiva per € 119.295,40;
- Arredi e attrezzature nuova scuola primaria per € 79.000,00.

L'incremento dell'indebitamento che, al netto dei rimborsi, tra il 2021 e il 2023 è stato pari ad € 1.572.551,42 ed ha influenzato in modo importante la gestione corrente dell'Ente.

I maggiori oneri di spesa (quote interessi, quote interessi di pre-ammortamento e quote capitale) negli esercizi considerati sono state le seguenti:

- Anno 2022 (per i mutui contratti nell'anno 2021): € 62.633,37
- Anno 2023 (per i mutui contratti negli anni 2021 e 2022): €194.608,05
- Anno 2024 (per i mutui contratti negli anni 2021, 2022 e 2023): € 263.565,48

L'Amministrazione attuerà politiche volte al contenimento delle spese correnti al fine di migliorare l'equilibrio strutturale di bilancio. Inoltre, sono in corso di valutazione anche delle politiche volte all'incremento delle entrate di carattere corrente legate ai servizi a domanda individuate [...]".

3.3 Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il Collegio osserva che, sebbene per gli esercizi in esame i saldi W2 e W3 abbiano finalità conoscitive, l'equilibrio complessivo (W3), negativo nel caso in specie nei consuntivi 2020 e 2023, svolge comunque la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio in correlazione con il risultato di amministrazione. L'argomentazione prodotta dall'amministrazione comunale in sede di controdeduzioni, secondo cui l'indebitamento è uno degli aspetti che avrebbe influenzato in modo incisivo la gestione corrente, deve costituire un punto di attenzione da parte dell'ente locale in funzione della sostenibilità finanziaria della gestione a fronte del significativo stock di debito del Comune (v. *infra* § 8). Dunque, si richiama la necessità da parte dell'Ente di assumere, per il futuro, opportune misure ed azioni a presidio di un equilibrio strutturale durevole tra entrate e spese di parte corrente del bilancio, in ossequio altresì al disposto dell'articolo 162, comma 6, del Tuel.

4 Gestione della liquidità

Nel periodo in esame si registra l'andamento positivo della cassa, con disponibilità liquide al 31 dicembre 2022 pari ad euro 1.743.914,79, e di vincoli per euro 249.616,54.

	2020	2021	2022
Cassa	2.951.180,18	2.271.804,46	4.146.307,02
di cui vincolata	217.254,90	585.783,52	1.491.838,22

Fonte: Relazione-questionario anni 2020 - 2022

Le relazioni-questionario al rendiconto 2021 e 2022 danno evidenza della corrispondenza tra il fondo cassa finale del conto del tesoriere e le risultanze delle scritture contabili dell'Ente. Il Comune, da quanto in atti, non risulta aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. Con nota del 13/01/2025 l'Ente ha confermato "i dati riportati nella nota istruttoria compreso il non ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte dell'Ente negli esercizi considerati".

5 Tempestività dei pagamenti e analisi dei residui passivi

5.1 Riguardo ai pagamenti, in tutti gli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 sono presenti valori negativi di ITP, come di seguito rappresentato unitamente all'indicazione dell'ammontare complessivo al 31/12 dello *stock* del debito commerciale residuo e del numero delle imprese creditrici al termine degli esercizi del quadriennio 2020-2023:

	2020	2021	2022	2023
ITP	-1,45	-6,57	-7,43	- 12,59

Fonte: Elaborazione Cdc su dati del sito *web* istituzionale - Amministrazione trasparente

	2020	2021	2022	2023
Stock debito commerciale residuo al termine dell'esercizio	49.902,53	53.230,92	111.581,24	81.455,69
Numero imprese creditrici	30	27	31	50

Fonte: Elaborazione Cdc su dati del sito *web* istituzionale - Amministrazione trasparente

Per quanto concerne l'anzianità dei residui conservati in contabilità al termine degli esercizi 2021/2022, l'analisi svolta in sede istruttoria mostra la presenza di alcuni importi riferiti ai c.d. residui passivi vetusti. Nello specifico, con riferimento ai residui maggiormente risalenti conservati in contabilità al 31 dicembre 2022, i dati danno conto della conservazione in contabilità di residui passivi vetusti come di seguito illustrato:

Analisi residui passivi al 31.12.2022

	Esercizi		2019	2020	2021	2022	Totale
	Precedenti						
Titolo I	€ 56.005,36	€	5.179,60	€ 20.947,83	€ 102.189,84	€ 2.520.898,43	€ 2.705.221,06
Titolo II	€ 262.980,24	€	34.770,13	€ 1.930,00	€ 13.282,91	€ 1.961.542,28	€ 2.274.505,56
Titolo III	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.621,33	€ 7.621,33
Titolo IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VII	€ 70.154,96	€	37.753,91	€ 20.537,86	€ 14.170,77	€ 328.878,43	€ 471.495,93
Totale	€ 389.140,56	€	77.703,64	€ 43.415,69	€ 129.643,52	€ 4.818.940,47	€ 5.458.843,88

Fonte: Relazione Organo di revisione sul Rendiconto 2022

Concentrando l'analisi sui residui passivi maggiormente risalenti (ante 2019) il Comune di Potenza Picena presenta residui passivi per un totale di euro 56.005,36 al titolo I - Spese correnti, di euro 262.980,24 al titolo II - Spese in conto capitale e di euro 70.154,96 al titolo VII- uscite per conto terzi e partite di giro (totale residui euro 389.140,56).

Sempre in sede istruttoria, in merito alla cancellazione dei residui nel triennio 2020 - 2022, è emersa la seguente situazione:

residui passivi						
	anno 2020		anno 2021		anno 2022	
	Minori Residui	Residui passivi al 31/12 (da residui)	Minori Residui	Residui passivi al 31/12 (da residui)	Minori Residui	Residui passivi al 31/12 (da residui)
Titolo 1	-33.801,10	211.417,88	-66.347,92	276.045,72	-93.145,98	184.322,63
Titolo 2	-28.036,75	650.149,83	-28.469,15	430.970,83	-46.667,91	312.963,28
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.505,56
Titolo 7	-369,98	133.475,16	0,00	151.837,90	-35.223,14	142.617,50
TOTALE	-62.207,83	995.042,87	-94.817,07	858.854,45	-175.037,03	2.914.408,97
residui attivi						
	anno 2020		anno 2021		anno 2022	
	Maggiori (+) / Minori (-) residui attivi	Residui attivi al 31/12 (da residui)	Maggiori (+) / Minori (-) residui attivi	Residui attivi al 31/12 (da residui)	Maggiori (+) / Minori (-) residui attivi	Residui attivi al 31/12 (da residui)
Titolo 1	36.731,32	5.683.538,41	-87.404,72	5.779.245,11	-55.906,48	6.342.601,14
Titolo 2	-4.041,34	95.449,14	-1.438,46	73.165,66	2.181,51	102.707,61
Titolo 3	59.001,96	1.092.715,91	-8.934,23	1.105.447,38	-12.206,78	1.443.229,80
Titolo 4	-40.000,00	530.831,94	1.350,00	562.539,03	0,00	1.368.587,28
Titolo 5	0,00	348.689,95	0,00	192.546,28	0,00	303.897,83
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	6.209,02	0,00	2.293,79	-17.432,13	669,38
TOTALE	51.691,94	7.757.434,37	-96.427,41	7.715.237,25	-83.363,88	9.561.693,04

Fonte: Ricostruzione Cdc su dati BDAP 2020 - 2022

Dai dati sopra esposti si rileva la cancellazione di residui passivi nel 2021 di parte capitale pari ad euro - 28.469,15 a fronte di maggiori importi degli omologhi residui attivi pari ad euro 1.350,00, mentre nell'esercizio 2022 si riscontrano cancellazioni di residui passivi per

euro -175.037,03, di cui -46.667,91 di parte capitale, a fronte di una quantificazione per maggiori / minori residui attivi pari ad euro -83.363,88 (di cui 0,00 al titolo IV).

In ordine a tali differenze, nelle Relazioni - Questionario dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022, vengono attestate le seguenti risultanze:

Anno 2021

3. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 336.121,84	€ 58.600,85
Gestione corrente vincolata	€ 0,00	€ 8.399,82
Gestione in conto capitale vincolata	€ 2.050,00	€ 27.816,40
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 0,00	€ 0,00
Gestione servizi c/terzi	€ 0,00	€ 0,00
MINORI RESIDUI	€ 338.171,84	€ 94.817,07

Anno 2022

43. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	332.238,39 €	93.145,98 €
Gestione corrente vincolata	0,00 €	0,00 €
Gestione in conto capitale vincolata	0,00 €	46.667,91 €
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00 €	0,00 €
Gestione servizi c/terzi	17.432,13 €	35.223,14 €
MINORI RESIDUI	349.670,52 €	175.037,03 €

Fonte: Questionari Organo di revisione sul Rendiconto 2021 e 2022

I dati mostrano minori residui passivi per insussistenze ed economie concernenti la gestione vincolata (sia corrente che in conto capitale) superiori alle omologhe insussistenze per residui attivi, le quali sono pari a zero nel 2022.

5.2 In sede di controdeduzioni, il Comune specifica che "nell'anno 2021 sono stati cancellati residui attivi per € 2.050,00 al capitolo di entrata 410 e che, l'importo di 1.350,00 rappresenta la somma algebrica tra il maggiore accertamento in conto residui al capitolo 442 per € 3.400,00 e l'insussistenza rilevata al capitolo 410 pari ad € 2.050,00. Per tale importo è stata corrispondentemente rilevata l'economia di spesa al capitolo 4100. Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni effettuate dall'Ente nei rendiconti considerati in relazione all'eliminazione dei residui".

rendiconto 2021							
dettaglio minori residui attivi e passivi gestione vincolata							
parte capitale	maggiori+/m inori-	cap.	importo	minori residui	cap.	importo	note
parte capitale Titolo II spesa titolo IV entrata	1.350,00			28.469,15	2713	6.100,00	economia di spesa confluita nella quota avanzo parte disponibile applicata nel 2022 per investimenti

		410	-	2.050,00		4100	2.050,00	pari importo E-S
								economia di opera già rendicontata e quindi considerata non vincolata e confluita nella quota di avanzo disponibile applicata comunque nel 2022 per investimenti
		442		3.400,00		4807	652,75	
						9895	19.666,40	economia di spesa confluita nella quota avanzo parte disponibile applicata nel 2022 per investimenti
totale parte capitale	1.350,00			1.350,00	28.469,15		28.469,15	
parte corrente Titolo I spesa					8.399,82	1282	700,00	fondi covid sostegno funzioni fondamentali. Economia confluita nella quota avanzo vincolato da leggi
						1284	1.000,00	fondi covid sostegno funzioni fondamentali. Economia confluita nella quota avanzo vincolato da leggi
						1024	6.699,82	fondi covid solid. Alim. Confluito nell'avanzo vincolato da trasferimenti
totale parte corrente					8.399,82		8.399,82	

rendiconto 2022							
dettaglio minori residui attivi e passivi gestione vincolata							
parte capitale	maggiori+/m inori-	cap.	importo	minori residui	cap.	importo	note
parte capitale Titolo II spesa	-			46.667,91	2713	951,60	economia di spesa confluita nella quota avanzo parte disponibile applicata nel 2023 per investimenti
titolo IV entrata							
					5180	1.800,00	economia di spesa su intervento finanziato da contrazione mutui confluita nel vincolo di avanzo da mutui
					9470	30,00	economia di spesa su intervento finanziato da contrazione mutui confluita nel vincolo di avanzo da mutui
					4534	25.209,45	economia di spesa su intervento finanziato da trasferimenti confluita nel vincolo di avanzo da trasferimenti
					9478	12.898,24	economia di spesa su intervento finanziato da entrate vincolatei confluita nel vincolo di avanzo da investimenti
					9480	5.778,62	economia di spesa su intervento finanziato da entrate vincolatei confluita nel vincolo di avanzo da investimenti
totale parte capitale vincolata	-		-	46.667,91		46.667,91	

Fonte: Nota di risposta Comune Potenza Picena 13 gennaio 2025 con nota prot. n. 76.

Dunque, da quanto fin qui rappresentato può evincersi complessivamente che: per l'anno 2021 le economie derivanti dai residui passivi della gestione in conto capitale vincolata per euro 27.816,40 (formata dal capitolo 2713 per euro 6.100,00, dal capitolo 4100 per euro 2.050,00 e dal capitolo 9895 per euro 19.666,40) sono confluite "nella quota avanzo parte disponibile applicata nel 2022 per investimenti", a fronte della corrispondente insussistenza dei residui attivi pari ad euro 2.050,00; per l'anno 2022, le economie derivanti dai residui passivi

della gestione in conto capitale vincolata (euro 46.667,91), sono confluite per complessivi euro 1.830,00 *“nel vincolo di avanzo da mutui”*, per euro 25.209,45 (economia di spesa su intervento finanziato da trasferimenti) *“nel vincolo di avanzo da trasferimenti”*, per complessivi euro 18.676,86 *“nel vincolo di avanzo da investimenti”*, e per euro 951,60 *“nella quota avanzo parte disponibile applicata nel 2023 per investimenti”*.

5.3 Gli elementi istruttori raccolti e le informazioni pervenute sembrano, dunque, denotare una gestione delle componenti vincolate del risultato di amministrazione non sempre pienamente coerente con i principi contabili (*cfr.* in particolare, All. 4/2 al d.lgs. 118/2011, punto 9.1; art. 187 d.lgs. n. 267/2000). Il mantenimento e la movimentazione dei vincoli del risultato di amministrazione sono strettamente correlati alla natura vincolata delle entrate che li finanziano, sicché, anche in presenza di economia di spesa derivante dalla cancellazione di residuo passivo, qualora la spesa fosse finanziata con risorse vincolate, tale vincolo deve essere conservato e le relative somme devono confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Proprio in tal senso il d.lgs. 118/2011 (*v.* all. 4/2 - § 9.1) stabilisce che: *“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente”*. L’eliminazione contabile del residuo passivo non consente di liberare automaticamente la risorsa che, viceversa, mantiene la sua connotazione giuridica in termini di vincolo sino ad eventuale, legittimo, diverso impiego formalmente disposto. Ne consegue che le economie derivanti da cancellazione di residui passivi concernenti spese in conto capitale vincolate non possono essere considerate disponibili per finalità generiche e, pertanto, non possono confluire nella parte disponibile o destinata ad investimenti dell’avanzo di amministrazione come parrebbe, in qualche caso, essere avvenuto in base alle sopra riportate informazioni dell’Ente relativamente agli esercizi 2021-2022. In assenza di formale rimozione o riprogrammazione del vincolo, secondo le modalità previste dalla normativa ed in base agli strumenti di programmazione dell’ente, tale condotta può pregiudicare l’attendibilità del risultato di amministrazione e rischia di compromettere la corretta rappresentazione della capacità di spesa dell’ente potendo generare un utilizzo indebito di risorse vincolate per finalità non coerenti con la loro originaria destinazione.

Si invita, quindi, il Comune alla scrupolosa osservanza del quadro normativo.

6 Andamento delle riscossioni, recupero evasione e analisi dei residui attivi

6.1 La capacità di riscossione mostra nel triennio 2020-2022 il seguente *trend* (dati BDAP).

Gestione di competenza	Rendiconto 2020			Rendiconto 2021			Rendiconto 2022		
	accertamenti (a)	riscossioni al 31.12 (r)	% (r/a)*100	accertamenti (a)	riscossioni al 31.12 (r)	% (r/a)*100	accertamenti (a)	riscossioni al 31.12 (r)	% (r/a)*100
Titolo I - entrate di natura tributaria	8.876.670,52	7.612.809,97	85,76	9.254.566,27	7.730.853,60	83,54	9.721.710,64	8.176.414,74	84,10
Titolo II - trasferimenti correnti	2.074.420,34	1.838.207,35	88,61	1.354.866,96	1.196.048,82	88,28	1.064.399,38	887.445,89	83,38
Titolo III - entrate extratributarie	3.185.288,37	1.914.975,03	60,12	3.424.406,88	2.260.320,57	66,01	4.032.679,83	2.563.596,61	63,57
Titolo IV -Entrate in conto capitale	2.024.814,99	1.323.398,52	65,36	4.349.418,99	1.937.669,32	44,55	2.957.238,43	1.418.255,81	47,96
Gestione residui	Rendiconto 2020			Rendiconto 2021			Rendiconto 2022		
	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a)*100	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a)*100	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a)*100
Titolo I - entrate di natura tributaria	6.361.051,88	714.244,79	11,23	6.947.398,96	1.080.749,13	15,56	7.302.957,78	904.450,16	12,38
Titolo II - trasferimenti correnti	250.705,61	151.215,13	60,32	331.662,13	257.058,01	77,51	231.983,80	131.457,70	56,67
Titolo III - entrate extratributarie	2.211.208,02	1.177.494,07	53,25	2.363.029,25	1.248.647,64	52,84	2.269.533,69	814.097,11	35,87
Titolo IV -Entrate in conto capitale	932.857,95	362.026,01	38,81	1.232.248,41	671.059,38	54,46	2.974.288,70	1.605.701,42	53,99

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP - Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate

I dati rilevati mostrano alcune basse percentuali di capacità d'incasso in conto residui, in particolare al Titolo I e una media totale in termini percentuali pari al 50,09% nel 2021 e 39,73% nel 2022. L'istruttoria svolta in ordine all'andamento delle riscossioni ha comportato anche un approfondimento sulla gestione complessiva delle poste di entrata iscritte nel titolo IV per le quali vi è da rilevare, *in primis*, una bassa capacità di riscossione complessiva soprattutto nel 2021 (46,74% nel 2021 e 50,98% nel 2022 - Fonte: Indicatori analitici BDAP) che, peraltro, mal si concilia con il mancato accantonamento al FCDE operato in relazione alle menzionate risorse. Per tali entrate, i dati contenuti nelle relazioni questionari consuntivi indicano un grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali come di seguito illustrato.

Entrate del Titolo IV					
Esercizio	previsione definitiva di competenza (a)	accertamenti c/comp. (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp. (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
2021	11.333.830,38	4.349.418,99	38,38	1.937.669,32	44,55
2022	12.358.232,46	2.957.238,43	23,93	1.418.255,81	47,96

Fonte: elaborazione dati Sezione controllo Marche su dati delle Relazioni dell'organo di revisioni ai rendiconti 2021-2022

La tabella sopra riportata mostra significativi scostamenti tra le previsioni, gli accertamenti di competenza e gli incassi. Tale fenomeno non risulta essere coerente né con il principio

contabile generale della prudenza, che prevede che siano iscritte “nel bilancio di previsione solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, né con quello della attendibilità, che prevede che le previsioni siano sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico”.

Sul piano generale, i residui attivi conservati in contabilità sono di ammontare elevato sia al 31/12/2021 (euro 15.491.099,39) sia al 31/12/2022 (euro 14.633.933,51) e tale importo aumenta in modo considerevole al 31/12/2023 con un totale di residui conservati pari ad euro 18.050.535,38. Con riferimento all’anzianità di detti residui, gli approfondimenti istruttori hanno dato conto della presenza di consistenti importi riferiti a residui attivi vetusti. Nello specifico, in relazione ai residui attivi maggiormente risalenti conservati in contabilità al 31 dicembre 2022, i dati reperibili dalla documentazione in BDAP danno conto della conservazione in contabilità di residui attivi vetusti come di seguito evidenziato:

Analisi residui attivi al 31.12.2022

	Esercizi		2019	2020	2021	2022	Totali
	Precedenti						
Titolo I	€ 3.079.087,38	€ 1.571.073,71	€ 586.347,70	€ 1.106.092,35	€ 1.545.295,90	€ 7.887.897,04	
Titolo II	€ 35.052,66	€ 16.214,83	€ 17.423,33	€ 34.016,79	€ 176.953,49	€ 279.661,10	
Titolo III	€ 544.294,92	€ 177.690,72	€ 95.120,20	€ 626.123,96	€ 1.469.083,22	€ 2.912.313,02	
Titolo IV	€ 206.205,69	€ 324.626,25	€ 27.172,50	€ 810.582,84	€ 1.538.982,62	€ 2.907.569,90	
Titolo V	€ 61.625,91	€ 55.454,12	€ -	€ 186.817,80	€ 199.271,33	€ 503.169,16	
Titolo VI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.621,33	€ 7.621,33	
Titolo VII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Titolo IX	€ -	€ 293,79	€ -	€ 375,59	€ 135.032,58	€ 135.701,96	
Totali	€ 3.926.266,56	€ 2.145.353,42	€ 726.063,73	€ 2.764.009,33	€ 5.072.240,47	€ 14.633.933,51	

Fonte: Relazione Organo di revisione sul Rendiconto 2022 pag. 14

Concentrando l’analisi sui residui attivi maggiormente risalenti (ante 2019) il Comune presenta residui attivi per un totale di euro 3.079.087,38 al titolo I – entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, di euro 35.052,66 al Titolo II – entrate per Trasferimenti correnti, di euro 544.294,92 al titolo III – entrate extratributarie, di euro 206.205,69 al titolo IV – Entrate in conto capitale, e di euro 61.625,91 al Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie (totale residui euro 3.926.266,56). Peraltro, dall’allegato m) elenco residui attivi conservati presente in BDAP risultano residui vetusti risalenti finanche all’anno 2013, dunque residui che hanno superato o si accingono a superare i dieci anni di anzianità. Entrambi i consuntivi 2021 e 2022 evidenziano un significativo ammontare di residui attivi, con una rilevante incidenza dei residui provenienti da gestioni precedenti. Inoltre, la disponibilità in BDAP di dati e informazioni concernenti il 2023 ha consentito una ricostruzione aggiornata della situazione dei residui e porta a rilevare che lo *stock* dei residui

attivi conservati nel conto del bilancio, già di importo elevato al 31/12/2021 ed al 31/12/2022, è aumentato in modo consistente al 31/12/2023 rispetto ai due precedenti rendiconti: nell'esercizio 2023, si registra, infatti, un significativo aumento dello *stock* dei residui attivi conservati nel conto del bilancio, come di seguito illustrato.

Residui attivi	Gestione-residui	Gestione-competenza	Gestione-totale
Rendiconto 2021	7.715.237,25	7.775.862,14	15.491.099,39
Rendiconto 2022	9.561.693,04	5.072.240,47	14.633.933,51
Rendiconto 2023	11.240.033,08	6.810.502,3	18.050.535,38

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

6.2 In sede di controdeduzioni il Comune ha prodotto la seguente tabella evidenziando che i dati rilevati dalla Sezione in sede istruttoria *“non tengono conto dell'importo dei fallimenti e delle entrate ritenute di dubbia esigibilità iscritte a FCDE nel rendiconto dei rispettivi esercizi. Se i residui attivi vengono rettificati in diminuzione degli importi suddetti l'ammontare dei residui e la percentuale di capacità di riscossione migliora soprattutto per i titoli I e III evidenziando che l'Ente, oltre ad avere un'alta capacità di riscossione, ha avuto una condotta prudente nell'effettuare gli adeguati accantonamenti”*.

Gestione residui	Rendiconto 2020			Rendiconto 2021			Rendiconto 2022		
	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a)* 100	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a)* 100	Residui al 1.1 (a)	riscossioni c/residui al 31.12 (r)	% (r/a)* 100
Titolo I - entrate di natura tributaria	230.519,23	714.244,79	309,84	744.562,65	1.080.749,13	145,15	242.843,94	904.450,16	372,44
Titolo II - trasferimenti correnti	250.705,61	151.215,13	60,32	331.662,13	257.058,01	77,51	231.983,80	131.457,70	56,67
Titolo III - entrate extratributarie	1.529.875,51	1.177.494,07	76,97	1.199.085,56	1.248.647,64	104,13	936.277,59	814.097,11	86,95
Titolo IV - Entrate in conto capitale	932.857,95	362.026,01	38,81	1.232.248,41	671.059,38	54,46	2.974.286,70	1.605.701,42	53,99

Fonte: Nota di risposta Comune Potenza Picena 13 gennaio 2025 con nota prot. n. 76.

6.3 Sul punto, la Sezione ritiene che, almeno in parte, le sopra riportate informazioni e deduzioni del Comune non siano del tutto plausibili, in quanto l'argomentazione fornita dall'Ente, essenzialmente volta a ricondurre le basse percentuali di riscossione alla mancata sottrazione dai residui attivi delle somme accantonate nel FCDE, non sembra congruente con i dati enucleabili dalla stessa banca dati BDAP. Più precisamente, dai dati contenuti in BDAP relativi al piano degli indicatori e dei risultati attesi emergono, in più di un caso, percentuali di riscossione in conto residui piuttosto basse. Tali risultanze scaturiscono dalla formula di calcolo adottata che considera il rapporto tra le riscossioni in conto residui e i residui definitivi iniziali, senza tener conto degli accantonamenti al FCDE.

RND b Entrate - Indicatori analitici									
	2020			2021			2022		
	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	54,65	85,76	11,23	54,39	83,54	15,56	53,34	84,1	12,38
Titolo 2: Trasferimenti correnti	85,56	88,61	60,32	86,16	88,28	77,51	78,6	83,38	56,67
Titolo 3: Entrate extratributarie	57,31	60,12	53,25	60,63	66,01	52,84	53,6	63,57	35,87
Titolo 4: Entrate in conto capitale	56,98	65,36	38,81	46,74	44,55	54,46	50,98	47,96	53,99
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	24,5	0	24,5	78,34	83,77	44,78	63,92	76,64	43,91
Titolo 6: Accensione prestiti	100	0	100	0	0	0	99,75	99,11	100
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	99,58	99,95	37,51	99,13	99,24	67,03	95,25	95,79	0,84

Fonte: elaborazione CdC su dati dal Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi – BDAP – anni 2020 - 2022

In tale contesto, deve farsi presente che il FCDE è uno strumento finalizzato proprio a sterilizzare i rischi di mancata riscossione connessi ai crediti di dubbia e difficile esazione e, quindi, a garantire la veridicità del risultato di amministrazione. Tale istituto è volto ad evitare che crediti difficilmente riscuotibili possano influenzare in chiave negativa l'equilibrio di bilancio ed è funzionale a coprire eventuali perdite derivanti da crediti non esigibili. Sotto altro profilo, deve sottolinearsi che l'accantonamento al FCDE non esonera l'ente dal predisporre idonee misure in vista della realizzazione dei residui attivi e del miglioramento complessivo della capacità di riscossione; il FCDE serve a tutelare l'ente sul piano contabile, ma resta fermo l'obbligo di perseguire l'incasso dei crediti, quand'anche sterilizzati tramite il fondo stesso. In altri termini *“gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa [...]”* (cfr. Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibera n. 63/2025/PRSE).

Ebbene, i dati BDAP e le risultanze istruttorie evidenziano per il Comune di Potenza Picena alcune criticità nella capacità di riscossione dei residui attivi, in particolare per le entrate tributarie ed extratributarie, in quanto emergono alcune percentuali di incasso basse o, comunque, suscettibili di miglioramento. In merito, anche la Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, conferma la problematica dei residui rilevata negli esercizi 2021-2022, affermando, tra l'altro, quanto segue:

“[...] a) l'Organo di revisione osserva una limitata capacità di riscossione delle somme a residuo per recupero evasione tributi e sanzioni, per le quali, pur prendendo atto della presenza di un congruo FCDE, garante del mantenimento degli equilibri di bilancio, raccomanda una efficace attività di riscossione;

b) l'importo complessivo dei residui attivi, rispetto all'esercizio precedente è aumentato di euro 3.416.601, pari al 23% circa del monte iniziale complessivo dei residui. Circa il 30% del monte complessivo è costituito da residui riferiti ad annualità precedenti il 2019 e, circa il 77% di questi ultimi, sono costituiti da residui per entrate tributarie e contributive. L'organo di revisione raccomanda di perseguire l'obiettivo della riduzione del volume dei residui attivi, anche con una approfondita attività di analisi delle ragioni del credito, al fine di individuare quelli di difficile e dubbia esazione e di eliminare in modo definitivo dalla contabilità i residui attivi che si manifestino inesigibili o insussistenti;

c) in merito ai canoni di locazione attivi ed alle rendite patrimoniali dei terreni, si invita l'Ente a valutare con attenzione la redditività dei propri beni nella ricerca del miglior profitto possibile. È costante la riscossione dei residui, passa dal 48% realizzata nel 2021 al 56% del 2022 e, si attesta al 53% nel 2023. L'Organo di revisione invita l'Ente a velocizzare la riscossione, al fine di rendere liquida la risorsa stessa; [...]”.

Tali circostanze richiedono una riflessione approfondita dell'Ente sulle modalità di gestione delle entrate, poiché il progressivo incremento dei residui attivi, unitamente alla presenza di non sempre adeguate percentuali di riscossione, rappresenta un potenziale elemento di fragilità finanziaria che non può trovare ristoro unicamente nella sussistenza del FCDE. D'altronde, sul piano generale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011, con l'armonizzazione contabile *“per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (cfr. Sezione Autonomie, delibera n. 9/SEZAUT/2016/INPR). Dunque, la Sezione invita l'Ente ad assumere iniziative volte al miglioramento del tasso di riscossione delle entrate, soprattutto di quelle in conto residui.

6.4 Per quanto concerne le entrate iscritte al titolo IV ed ulteriori problematiche relative alla gestione delle entrate, la risposta del Comune indica, tra l'altro, che *“l'ente nel triennio considerato ha avviato importanti opere pubbliche ed ha ricevuto contributi da altre Amministrazioni di importo elevato (che ha incrementato gli stanziamenti sia in entrata che in spesa del bilancio) e per*

le quali sono in corso le relative rendicontazioni e si è in attesa di ricevere in termini di cassa le somme accertate legittimamente a bilancio (si allegano dettagli titolo IV entrate anni 2020-2021 e 2022). Per le suddette somme non si è provveduto ad accantonare risorse a FCDE in quanto sono state ritenute assolutamente certe. La differenza rilevante tra previsioni definitive a bilancio ed accertamenti definitivi è stata generata dalla presenza di opere finanziate con contributi a rendicontazione (in particolare opere finanziate da fondi PNRR che solo per la rigenerazione urbana ammontano ad €5.000.000,00 oltre ai fondi per le opere di ricostruzione post sisma) per le quali, in ottemperanza a quanto previsto dai principi contabili, l'Ente ha provveduto alla reinscrizione delle entrate e delle spese corrispondenti ed ha conservato a residui solo le somme relative agli stati di avanzamento maturati al 31/12 di ogni esercizio. Inoltre l'Ente ha previsto negli anni anche le opere di ricostruzione post sisma per le quali è risultata assegnataria di contributi nella misura del 100% della spesa prevista. Tali opere però seppur previste e finanziate, per ragioni organizzative interne all'Ente, non sono state avviate ed i relativi stanziamenti di entrata e spesa sono state riportate negli esercizi successivi. Quanto sopra descritto ha generato una notevole differenza tra le previsioni iniziali di bilancio e gli importi effettivamente accertati/impegnati. [...]. In riferimento a quanto riportato dall'Organo di revisione in relazione alla limitata capacità di riscossione si osserva che, come noto, nel periodo interessato, l'attività di riscossione del concessionario al quale sono state affidate le liste di carico per le entrate di natura tributaria e patrimoniale, è stato oggetto di reiterate sospensioni dettate dalla normativa emergenziale covid. In ogni caso, da riscontri effettuati risulta che la percentuale di riscossione delle liste di carico affidate al concessionario risultano maggiori rispetto alla percentuale di incasso dell'Agente Nazionale delle Riscossioni. Il concessionario alla riscossione ditta Ica SpA infatti ha comunicato all'Ente una percentuale di riscossione relativamente ai carichi affidati sia di natura tributaria che patrimoniale relativi al periodo dal 2016 al 2023 pari al 21,62%".

6.5 Dunque, dalle informazioni pervenute dal Comune emerge, tra l'altro, che le entrate derivanti da finanziamenti per "opere di ricostruzione post sisma", sebbene regolarmente previste in bilancio, non sono risultate tempestivamente utilizzate o utilizzabili "per ragioni organizzative interne all'Ente". Di conseguenza, tali risorse "sono state riportate negli esercizi successivi", ma non appare del tutto chiaro se ed in che misura la gestione finanziaria dei relativi interventi sia accompagnata dalla predisposizione di adeguati cronoprogrammi.

Sul punto, tenuto conto di quanto riferito non solo riguardo alle opere di ricostruzione post sisma ma anche circa i fondi PNRR, è utile ricordare che i progetti di investimento di natura pluriennale devono essere gestiti in bilancio in modo da garantire che previsioni, accertamenti e impegni delle risorse siano strettamente collegati alle fasi realizzative del progetto. Eventuali carenze in tal senso espongono l'ente al rischio di inefficienze operative e amministrative e di ritardi nell'attuazione degli interventi finanziati. In conclusione, si invita l'Ente ad effettuare un appropriato monitoraggio di tali interventi in modo da garantire adeguate sinergie tra le fasi del ciclo tecnico di progettazione ed esecuzione delle opere e le fasi del ciclo di gestione finanziaria.

7 Evasione tributaria

7.1 Per quanto concerne il recupero da evasione tributaria, nel triennio 2020-2022, l'attività di contrasto all'evasione tributaria viene evidenziata nella seguente tabella:

esercizio	Entrata tributaria	Accertamenti (a)	Riscossioni c/competenza (b)	% (b/a)	Residui iniziali (c)	Riscossioni c/residui (d)	% (d/c)	Riaccertamento dei residui
2020	Imposta municipale propria	3.257.668,72	2.968.059,79	91,11	3.382.542,58	278.517,18	8,23	-25.922,76
	<i>di cui IMU riscosse a seguito di attività di verifica e controllo</i>	315.877,15	75.321,16	23,85		130.709,05		0,00
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.933,20	5.914,55	99,69	806.012,19	11.657,06	1,45	0,00
	<i>di cui Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	1.680,20	1.661,55	98,89		10.317,06		0,00
	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	210.598,05	41.705,99	19,80	425.695,07	19.148,50	4,50	14.217,18
	<i>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	204.800,01	35.907,95	17,53		19.148,50		0,00
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	85.250,36	63.838,58	74,88	60.492,95	60.492,95	100,00	0,00
	<i>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	64.933,12	56.896,93	87,62	12.208,49	12.208,49	100,00	0,00
	<i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.440.884,45	1.758.825,63	72,06	1.355.554,86	238.515,93	17,60	0,00
	<i>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	56.335,35	24.037,92	42,67	311.477,34	38.546,58	12,38	347,20	
<i>Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo</i>	55.839,35	23.558,92	42,19		17.907,87		0,00	
2021	Imposta municipale propria	3.493.253,87	2.949.867,10	84,44	3.367.711,57	237.283,48	7,05	-135.075,74
	<i>di cui IMU riscosse a seguito di attività di verifica e controllo</i>	578.674,82	102.562,03	17,72		92.736,55		0,00
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.361,20	6.315,29	99,28	794.373,78	7.274,11	0,92	0,00
	<i>di cui Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	6.361,20	6.315,29	99,28		7.274,11		0,00
	Imposta di soggiorno	56.539,00	51.260,50	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	250.412,08	76.364,43	30,50	589.655,81	4.599,27	0,78	-12.974,36
	<i>di cui Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo</i>	235.977,82	61.930,17	26,24		4.599,27		0,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	21.411,78	22.787,07	106,42	3.379,62	

	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	69,00	69,00	100,00	8.036,19	16.181,90	201,36	10.364,35
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.490.885,00	1.844.861,06	74,06	1.799.097,75	662.651,35	36,83	-10.783,57
	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	95.599,27	10.673,08	11,16	305.575,39	19.276,41	6,31	8.526,13
	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	95.599,27	10.673,08	11,16		5.565,21		0,00
2022	Imposta municipale propria	3.430.871,33	2.886.936,73	84,15	3.538.739,12	271.813,53	7,68	169.566,39
	di cui IMU riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	519.705,09	65.158,34	12,54		54.304,99		0,00
	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.611,17	2.596,19	99,43	787.145,58	4.718,66	0,60	-241.786,59
	di cui Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.611,17	2.596,19	99,43		4.718,66		0,00
	Imposta di soggiorno	67.232,97	63.212,31	94,02	5.278,50	5.177,00	98,08	-101,50
	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	400.101,57	86.662,30	21,66	589.655,81	9.486,01	1,61	-26.943,66
	di cui Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	390.508,26	77.068,99	19,74		9.486,01		0,00
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	88.316,09	87.535,72	99,12	21.411,78	2.773,33	12,95	769,00
	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	8.233,59	7.896,27	95,90	8.036,19	2.289,64	28,49	71,00
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.598.562,78	1.991.061,36	76,62	1.799.097,75	493.015,18	27,40	-1.803,49	
di cui Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	65.770,97	6.913,29	10,51	305.575,39	17.140,52	5,61	-1.879,73	
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	64.997,42	6.430,39	9,89		8.069,13		0,00	

Fonte: Elaborazione CdC da Dati BDAP anni 2020-2022

Negli esercizi in esame, l'Ente presenta una insufficiente capacità di recupero dell'evasione tributaria, a fronte della consistenza dei residui iniziali, problematica maggiormente manifesta nelle entrate inerenti all'IMU ed al servizio rifiuti, dove si presentano alcune esigue percentuali di riscossioni in conto residui. Inoltre, per gli esercizi in esame nelle relazioni sul rendiconto di gestione, l'Organo di revisione "osserva una limitata capacità di riscossione delle somme a residuo per tributi e sanzioni, per le quali, pur prendendo atto della presenza di un congruo FCDE, garante del mantenimento degli equilibri di bilancio, raccomanda una efficace attività di riscossione, anche tramite il potenziamento delle strutture adibite all'attivazione delle procedure coattive di recupero".

7.2 In merito, con nota del 13/01/2025 l'Amministrazione comunale ha riferito che "dal rendiconto dell'esercizio 2022 l'Ente ha accantonato nella misura del 100% a FCDE oltre alle entrate oggetto di procedure fallimentari anche le entrate relative a esercizi ante 2020 (2019 e precedenti). Le

percentuali di recupero (in particolare dall'esercizio 2022) migliorano decisamente se gli stanziamenti vengono "bonificati" dagli importi accantonati a FCDE suddetti [...]. Con il rendiconto 2024 l'Ente provvederà ad eliminare dal conto del bilancio le entrate risalenti ad annualità precedenti rispetto al triennio 2021-2022-2023 ed, alla corrispondente riduzione del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione e provvederà alla loro iscrizione solo nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine di prescrizione come previsto dal paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011). Si rappresenta inoltre, come già evidenziato al punto precedente, che nel periodo interessato, l'attività di riscossione del concessionario è stato oggetto di reiterate sospensioni dettate dalla normativa emergenziale covid e che in ogni caso, da riscontri effettuati risulta che la percentuale di riscossione delle liste di carico affidate al concessionario risultano maggiori rispetto alla percentuale di incasso dell'Agente Nazionale delle Riscossioni. Il concessionario alla riscossione ditta Ica SpA infatti ha comunicato all'Ente una percentuale di riscossione relativamente ai carichi affidati sia di natura tributaria che patrimoniale relativi al periodo dal 2016 al 2023 pari al 21,62%".

7.3 Tuttavia, come già osservato nel paragrafo precedente, alcune argomentazioni del Comune non appaiono del tutto plausibili e, in particolare, occorre far presente che il riferito miglioramento delle percentuali di riscossione, derivante, secondo quanto prospettato dall'Ente, dalla decurtazione delle somme accantonate a FCDE, non rappresenta un effettivo indicatore di capacità di riscossione né, tantomeno, può farsi riferimento ad obiettivi di miglioramento delle *performance* di riscossione avendo riguardo semplicemente alla eliminazione di entrate ritenute di difficile esazione e alla relativa iscrizione nel conto del patrimonio. Deve, pertanto, rimarcarsi che l'accantonamento al FCDE non esonera l'ente dall'obbligo di attuare tutte le iniziative necessarie al recupero dei crediti mantenuti a residuo; anche nel caso di residui "sterilizzati" tramite FCDE, permane, in capo all'ente, l'onere di attivarsi in vista della realizzazione dei crediti, adottando, ove del caso, procedure coattive di recupero. In tale contesto, considerate alcune modeste percentuali di riscossione delle risorse in argomento già segnalate in sede istruttoria (v. *supra*), è bene anche richiamare l'attenzione dell'Ente sul principio generale di indisponibilità dell'obbligazione tributaria "cui consegue l'irrinunciabilità della potestà impositiva e l'improcrastinabilità del recupero delle somme con la messa in atto, previo costante, attento, monitoraggio, di misure idonee a scongiurare la prescrizione dei crediti tributari cui, peraltro, possono associarsi anche profili di responsabilità erariale" (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 55/2024/PRSP). Pertanto, la Sezione

invita l'Amministrazione comunale ad accelerare e a monitorare costantemente il recupero dell'evasione tributaria di tutti i tributi ed evidenzia che il dovere delle pubbliche amministrazioni di combattere l'evasione fiscale e di procedere al recupero ed all'incasso coattivo delle imposte evase risponde ad un'esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell'Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri "inderogabili" di "solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 53 Cost.), che il prelievo fiscale è ontologicamente ed insopprimibilmente finalizzato a garantire, quale indispensabile strumento di approvvigionamento delle risorse necessarie al finanziamento dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte costituzionale, sentenze nn. 288/2019 e 120/2021).

8 Indebitamento

I dati esposti nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022 danno conto della seguente evoluzione dell'indebitamento nel triennio 2020/2022.

Anno	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	€ 12.045.684,55	€ 11.931.106,40	€ 13.699.379,81
Nuovi prestiti (+)	€ -	€ 2.152.277,95	€ 852.892,15
Prestiti rimborsati (-)	-€ 114.578,15	-€ 384.004,54	-€ 413.019,31
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	€ 11.931.106,40	€ 13.699.379,81	€ 14.139.252,65
Nr. Abitanti al 31/12	15.869	15.788	15.402
Debito medio per abitante	751,85	867,71	918,01

Fonte: Relazione Organo di revisione sul rendiconto 2022, pag. 27

La disponibilità in BDAP di dati e informazioni concernenti il 2023 ha consentito una ricostruzione aggiornata dell'indebitamento dell'Ente. I dati esposti nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023 danno conto della seguente evoluzione dell'indebitamento nel triennio 2021/2023.

			tab. 22.c
Anno	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	€ 11.931.106,40	€ 13.699.379,81	€ 14.139.252,65
Nuovi prestiti (+)	€ 2.152.277,95	€ 852.892,15	€ 1.645.830,85
Prestiti rimborsati (-)	€ 384.004,54	€ 413.019,31	€ 463.026,40
Estinzioni anticipate (-)	€ -	€ -	€ -
Altre variazioni +/- (da specificare)	€ -	€ -	€ -
Totale fine anno	€ 13.699.379,81	€ 14.139.252,65	€ 15.322.057,10
Nr. Abitanti al 31/12	15.788	15.402	15.667
Debito medio per abitante	867,71	918,01	977,98

Fonte: Relazione Organo di revisione sul rendiconto 2023

La citata relazione sul rendiconto 2023 riferisce, tra l'altro, che *“L'assunzione di un nuovo prestito nel corso dell'anno 2023 ha comportato un discreto aumento del debito medio per abitante di circa euro 60,00 pro-capite con un incremento circa del 6,5%”*.

La situazione debitoria dell'ente locale con riferimento agli esercizi in esame è di seguito esposta anche con riferimento al rapporto tra l'ammontare complessivo del debito residuo indicato nella Relazione dell'Organo di revisione ed il totale degli accertamenti delle entrate correnti (Titoli I-II-III) risultante dai dati BDAP (prospetto Verifica Equilibri).

	Rendiconto		
	2021	2022	2023
Residuo debito al 31.12 (a)	13.699.379,81	14.139.252,65	15.322.057,10
Entrate correnti (totale accertamenti al 31/12) (b)	14.033.840,11	14.818.789,85	14.949.435,30
a/b (%)	98%	95%	102%

Fonte: relazione Organo di revisione su Rendiconto 2023 (residuo debito) - BDAP Schemi di bilancio (Entrate titoli I-II-III)

Nel rilevare un elevato livello di indebitamento dell'Ente, in sede istruttoria è stato osservato come il volume dei prestiti contratti e l'ammontare del debito residuo sia progressivamente aumentato nel corso del triennio 2021-2023. Sempre in sede istruttoria, è stato, altresì, rilevato che, pur in presenza di *“Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti”* pari ad euro 429.684,06, l'esercizio 2023 mostra a consuntivo un disequilibrio della parte corrente del bilancio con i saldi O2 (*Equilibrio di bilancio di parte corrente*) e O3 (*Equilibrio complessivo di parte corrente*) che risultano ambedue negativi (così come negativi risultano gli stessi saldi anche al 31/12/2022; fonte: BDAP - Schemi di bilancio - Verifica equilibri - Consuntivo 2022 e 2023; v. anche *supra* § 3). Con nota di risposta del 13/01/2025, l'Ente, nel rammentare quanto già riferito in tema di equilibri di bilancio (§ 3) e nel riferire che *“l'Amministrazione, nel periodo considerato, ha dovuto dare copertura alla compartecipazione di competenza per realizzare importanti opere pubbliche per le quali è risultata assegnataria di ingenti contributi da parte delle altre amministrazioni pubbliche (v. anche *supra**

§ 3), afferma che *“l’incremento dell’indebitamento che, al netto dei rimborsi, tra il 2021 e il 2023 è stato pari ad € 1.572.551,42 ha influenzato in modo importante la gestione corrente dell’Ente”*.

Il Comune specifica, tra l’altro, che *“l’avanzo di amministrazione applicato nell’anno 2023 al bilancio per la parte corrente pari ad € 429.684,06 è stato utilizzato per le finalità di seguito riportate:*

- *atto di Consiglio Comunale n. 30 del 14/06/2023:*
 - *€ 143.813,06 avanzo vincolato da trasferimenti di parte corrente;*
 - *€ 208.500,00 avanzo disponibile per il finanziamento di spese una tantum ed a carattere non ricorrente;*
- *Atto di consiglio Comunale n. 36 del 24/07/2023:*
 - *€ 77.371,00 avanzo disponibile per il finanziamento di maggiori oneri per utenze al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Si rappresenta che anche nell’anno 2023 il caro bollette generato dalla guerra in Ucraina ha influenzato gli oneri a carico dell’Ente per l’approvvigionamento di energia elettrica, gas e carburanti”*.

Infine, nella medesima nota di risposta, l’Amministrazione comunale, prendendo atto delle raccomandazioni formulate in sede istruttoria, comunica che *“attuerà politiche volte al contenimento delle spese correnti al fine di migliorare l’equilibrio strutturale di bilancio, aggiungendo che “sono in corso di valutazione anche delle politiche volte all’incremento delle entrate di carattere corrente legate ai servizi a domanda individuale”*.

In relazione a quanto precede, si rileva che il Comune di Potenza Picena ha un significativo livello di indebitamento. In particolare, lo stock del debito residuo al 31/12/2023 rapportato agli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell’esercizio supera la soglia del 100% e può rappresentare un profilo critico nell’ottica della salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario complessivo.

Pertanto, è opportuno che, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del TUEL, le politiche d’investimento dell’Ente siano precedute da accurate analisi di sostenibilità finanziaria. In tale ambito, gli stessi principi contabili prevedono, infatti, che *“Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo [...]”* (§ 3.17 - allegato 4/2 - d.lgs. n. 118/2011).

8.1 Indebitamento - Rilascio di garanzie fidejussorie

8.1.1 La concessione di garanzie da parte dell'ente locale può incidere sia sulla sostenibilità dell'indebitamento sia sugli equilibri futuri dei bilanci. Dalla Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022 (pag. 27) risulta la concessione di garanzie rilasciate "a favore di altri soggetti":

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causale	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2022	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2022	Accantonamenti previsti nel bilancio 2022
Società sportiva calcio Potenza Picena	Costruzione impianti sportivi	€ 290.000,00	fideiussioni	0,00	0,00
Hockey Potenza Picena S.S.D. a R.L.	Costruzione impianti sportivi	€ 420.000,00	fideiussioni	0,00	0,00
TOTALE		710.000,00		0,00	0,00

Fonte: Relazione Organo di revisione al Rendiconto 2022 (pag.27)

Sul punto, lo stesso Organo di revisione (pag. 26 relazione sul rendiconto 2022), afferma che "non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito". Tuttavia, di tali accantonamenti, non vi è traccia nella documentazione disponibile, né, d'altro canto, dalla stessa documentazione sono emerse indicazioni e rassicurazioni riguardo alla circostanza che, ove l'ente non abbia disposto i suddetti accantonamenti, sia stato computato l'ammontare complessivo annuo degli interessi passivi sui mutui garantiti ai fini del calcolo per il rispetto dei limiti di cui all'art. 204 del TUEL. Del resto, la facoltà prevista dall'art. 167, comma 3, TUEL (gli enti locali possono "stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali") è espressione del principio generale di prudenza e va integrata con quanto previsto dall'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale (par. 5.5): "nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento fra le spese correnti fra i fondi di riserva e altri accantonamenti. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del credito garantito".

Inoltre, deve segnalarsi che dai dati BDAP sul consuntivo 2023 (v. stralcio seguente) non risulta indicazione delle garanzie in argomento tra i conti d'ordine nell'ambito dello stato patrimoniale, secondo quanto richiesto dal paragrafo 5.4.13 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Stato patrimoniale (passivo)	2023	2022
Conti d'Ordine		
Impegni su esercizi futuri	15.395.394,35	11.023.485,85
Beni di terzi in uso	0,00	0,00
Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
Totale conti d'ordine	15.395.394,35	11.023.485,85

Fonte: BDAP – consuntivo 2023 – schemi di bilancio – stato patrimoniale passivo

Comunque, in data 23 gennaio 2024, sono pervenute a questa Sezione, tramite sistema ConTe, le seguenti deliberazioni relative alla concessione delle suindicate fideiussioni rilasciate a favore di soggetti terzi (differenti dagli organismi partecipati dall'Ente):



Le succitate deliberazioni consiliari di concessione delle garanzie mostrano non trascurabili lacune e fanno emergere alcune problematiche (v. *infra*), sicché è stato chiesto al Comune di fornire informazioni circa termini e condizioni generali delle garanzie prestate ed esplicitare se ed in che misura siano stati effettuati accantonamenti nel risultato di amministrazione per tutte le garanzie esistenti. Con riferimento alle somme pagate a seguito di escussioni, la relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2022 certifica che le stesse sono pari a zero per il 2022, quindi è stato chiesto all'Ente di trasmettere aggiornamenti fornendo attestazioni al riguardo anche per gli esercizi successivi al 2022.

8.1.2 Con nota di risposta in data 13 gennaio 2025, il Comune ha confermato la sussistenza delle suindicate fideiussioni ed ha riferito quanto segue: *“In relazione alla fideiussione rilasciata a favore della Società sportiva calcio Potenza Picena si evidenzia che nella convenzione sottoscritta tra le parti per la gestione dei campi di calcio del capoluogo l'Ente si impegna ad erogare annualmente un contributo in conto capitale pari ad € 25.000,00. Tale somma, qualora il mutuo non fosse*

regolarmente pagato verrebbe trattenuta dall'Ente e non erogata alla società medesima. Qualora l'Ente fosse chiamato a corrispondere gli oneri relativi al mutuo contratto dalla suddetta società in qualità di fideiussore avrebbe tali risorse a disposizione per il pagamento delle rate in scadenza. In relazione a quanto sopra si specifica che non sussistono specifici accantonamenti, ma gli oneri relativi al pagamento del mutuo sono comunque coperti negli stanziamenti di bilancio dell'Ente. Inoltre si evidenzia che l'ammontare complessivo annuo degli interessi passivi sui mutui garantiti ai fini del calcolo per il rispetto dei limiti di cui all'art. 204 del TUEL sono sempre stati considerati dall'Ente. Si specifica comunque che i mutui contratti dalle società Calcio Potenza Picena e Hockey sono stati utilizzati dalle società medesime al fine di realizzare degli impianti sportivi che sono entrati nel patrimonio dell'Ente e sono a tutt'oggi a disposizione dei cittadini di Potenza Picena e le garanzie sono state prestate nel rispetto di quanto previsto all'art. 207, comma 3 TUEL.

In particolare:

Hockey

- con atto di Giunta Comunale n. 138 del 17/05/2014 è stato approvato il progetto per la realizzazione del campo da hockey su prato in località San Girio;*
- con atto di Giunta Comunale n. 40 del 2/3/2015 è stata approvata la relazione sul conto finale ed il verbale di collaudo delle opere e che quindi, ai sensi degli artt. 4 punti l. 7 e 9 del contratto di sponsorizzazione rep. 4018 del 12/10/2010 il bene è entrato nella piena proprietà dell'Ente;*
- con atto di Giunta Comunale n. 156 del 20/06/2015 è stata approvata la convenzione per la gestione dell'impianto e nella medesima sono regolati i rapporti tra ente locale e mutuatario.*

Calcio Potenza Picena

- con atto di Giunta Comunale n. 183 del 06/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento del campo da calcio con manto in erba sintetica ed opere impiantistiche connesse;*
- con atto di Giunta Comunale n. 158 del 05/11/2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione delle opere ed ai sensi dell'art 14 della convenzione Rep. N. 5694 del 10/08/2017 l'opera è stata contestualmente acquisita al patrimonio dell'Ente;*
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 05/05/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto e nella medesima sono regolati i rapporti tra ente locale e mutuatario.*

Si da atto che alla data odierna le società hanno regolarmente adempiuto al pagamento alle rate in scadenza dei mutui contratti e non risultano morosità nei confronti degli istituti di credito. Si comunica che alla data odierna non sono stati effettuati accantonamenti nel risultato di amministrazione per le garanzie prestate.

In relazione a quanto segnalato in riferimento alla mancata evidenza nei conti d'ordine si prende atto del rilievo e si assicura che l'Ente con il rendiconto 2024 provvederà a indicare le garanzie in argomento tra i conti d'ordine nell'ambito dello stato patrimoniale, secondo quanto richiesto dal paragrafo 5.4.13 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011".

8.1.3 Nel prendere atto della risposta dall'Ente – in cui si precisa, tra l'altro, che “[...] *alla data odierna le società hanno regolarmente adempiuto al pagamento alle rate in scadenza dei mutui contratti e non risultano morosità nei confronti degli istituti di credito [...]*” e che “*le garanzie sono state prestate nel rispetto di quanto previsto all'art. 207, comma 3 TUEL*” e “*l'ammontare complessivo annuo degli interessi passivi sui mutui garantiti ai fini del calcolo per il rispetto dei limiti di cui all'art. 204 del TUEL sono sempre stati considerati dall'Ente*” – la Sezione deve, nondimeno, rimarcare alcune criticità rappresentando quanto segue.

Il testo dei due menzionati provvedimenti consiliari di concessione delle fideiussioni (deliberazioni consiliari n. 13/2014 e n. 85/2017) non individua espressamente le clausole essenziali e le condizioni generali della prestazione di tali garanzie da parte del Comune, mentre con un impianto complessivo non del tutto chiaro che appare, in qualche misura, travalicare lo schema della fideiussione ed il modello dell'accessorietà funzionale che tipizza il contratto di fideiussione, ambedue i menzionati provvedimenti consiliari sembrano impegnare l'ente locale quale obbligato principale dell'istituto mutuante o, comunque, sembrano impegnare l'ente locale con scarse cautele, emergendo, tra l'altro, che:

- nella d.C.C. n. 13/2014, senza neppure aver esplicitamente attestato la sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall'art. 207, comma 3 TUEL, l'Ente, con formula piuttosto ampia, delibera di “*Di obbligarsi a restituire all'Istituto Finanziatore, nel caso che il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché di soddisfare ogni altro obbligo facente carico al mutuatario dal suddetto contratto di mutuo, dal relativo allegato capitolato e dalle norme vigenti in materia, compreso il rimborso all'Istituto Finanziatore di quanto ad esso dovuto dal mutuatario in caso di revoca o sospensione del contributo negli interessi e di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo prevedendo in Bilancio un capitolo rubricato "Oneri derivanti dalle garanzie fideiussorie assunte" nel quale il Comune dovrà iscrivere con una deliberazione di variazione di Bilancio, somme in misura adeguata alla copertura della garanzia fidejussoria assunta, a seguito di escussione della garanzia da parte dell'Istituto mutuante*”;

- nella d.C.C. n. 85/2017 si fa riferimento alla necessità rappresentata dall'istituto finanziatore di *"un atto deliberativo che impegni l'Ente a subentrare quale obbligato principale del finanziamento in surroga alla società sportiva [...]"* e il Comune delibera di *"concedere fideiussione solidale a favore della Banca della Provincia di Macerata SpA e nell'interesse della Società "A.S.D. Calcio Potenza Picena" e per tutta la durata del mutuo nei limiti dell'importo di contributo in conto capitale previsto nella convenzione rep n. 5694 del 10.8.2017 di cui all'art. 14 e comunque non oltre all'importo previsto nel piano di ammortamento ed in conformità allo schema in bozza di contratto di mutuo depositati agli atti d'ufficio"*. Nella stessa d.C.C. 85/2017 si afferma anche che *"il concedente riconosce alla concessionaria un contributo in conto impianti di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) annui per 15 anni [...]"*, quindi, in aggiunta alla prestazione della garanzia, il precitato atto consiliare prevede la corresponsione di contributi annuali a carico dell'Ente locale non espressamente vincolati al pagamento delle rate di ammortamento, ma genericamente destinati in *"conto impianti"*. In tale contesto, pur prendendo atto di quanto riferito dall'Ente nelle proprie controdeduzioni (*[...] l'Ente si impegna ad erogare annualmente un contributo in conto capitale pari ad € 25.000,00. Tale somma, qualora il mutuo non fosse regolarmente pagato verrebbe trattenuta dall'Ente e non erogata alla società medesima. Qualora l'Ente fosse chiamato a corrispondere gli oneri relativi al mutuo contratto dalla suddetta società in qualità di fideiussore avrebbe tali risorse a disposizione per il pagamento delle rate in scadenza [...]"*), deve osservarsi come, nonostante il consistente impegno finanziario profuso, il Comune, *"quale obbligato principale del finanziamento in surroga alla società sportiva"*, resti comunque esposto al rischio di inadempimento verso la banca da parte dell'associazione titolare del prestito garantito a carico delle pubbliche finanze;
- ambedue i citati atti consiliari di concessione della garanzie fideiussorie sono carenti dei seguenti elementi: esplicita attestazione della riconducibilità dell'oggetto delle garanzie a una delle ipotesi previste dell'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003; puntuale valutazione della situazione debitoria *"attuale"* (da riferirsi al momento della concessione della garanzia), nonché di quella prevedibile futura sia dell'ente locale sia del soggetto terzo in favore del quale l'ente locale si accingeva a prestare garanzie; espresso riferimento al previo esperimento di procedure ispirate ai principi dell'evidenza pubblica, con particolare riguardo alla previa determinazione di criteri generali per la concessione e per l'attribuzione di vantaggi economici ed ausili finanziari.

Dunque, la Sezione richiama l'attenzione del Comune sulla estrema cautela che deve accompagnare la prestazione di garanzie che possono pregiudicare, di fatto, la sussistenza e le caratteristiche del modello accessorio che connota il contratto di fideiussione, anche al fine di prevenire ed evitare che eventuali insolvenze possano riverberarsi direttamente sugli equilibri di bilancio del Comune con conseguente rischio di esposizione diretta e immediata dell'Ente nei confronti dei creditori. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi, anche in chiave prospettica, la necessità che, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata *“previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”* e *“nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”* (cfr. art. 6 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38; v., sul punto, segnalazione AGCOM AS2064 del 5/2/2025 - bollettino n. 10 del 17/03/2025 reperibile sul sito *internet* AGCM - Bollettino 10/2025). Infine, è bene far presente, sul piano generale, come l'erogazione di risorse pubbliche e l'assegnazione di vantaggi di qualunque genere debbano avvenire nel solco dei principi del procedimento amministrativo, in quanto l'ordinamento prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere siano subordinati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità a cui le stesse devono attenersi.

9 Debiti fuori bilancio

9.1 Il questionario sui debiti fuori bilancio 2021 dà evidenza del riconoscimento nell'esercizio 2021 di debiti fuori bilancio per euro 59.564,77 *ex art. 194, comma 1, lettera a)* del d.lgs. n. 267/2000 (delibera di consiglio comunale n. 26 del 31/05/2021 avente ad oggetto *“Riconoscimento debito fuori bilancio eredi L. – sentenza n. 136/2021 della Corte di Appello di Ancona”* e delibera di consiglio comunale n. 27 del 31/05/2021 avente ad oggetto *“Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza tribunale di macerata n.867/2020”*, ambedue reperibili sul sito *internet* istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico/Delibere). Nondimeno, in disparte la classificazione di tali passività operata dal questionario e dallo stesso Ente, dalla documentazione disponibile emerge che i menzionati debiti fuori bilancio

scaturiscono, quantomeno in parte, da oneri riferibili a parcelle di avvocati per patrocinio legale; con riferimento ai predetti compensi per oneri di difesa e patrocinio legale, vengono in rilievo le disposizioni del paragrafo 5.2, lett. g), dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, disposizioni cui l'Ente è chiamato a conformarsi puntualmente (v. anche *infra*).

Il questionario sui debiti fuori bilancio 2022 dà evidenza del riconoscimento nell'esercizio nel 2022 di un debito fuori bilancio, per euro 12.959,56 ex art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. 267/2000. Secondo quanto indicato, nell'atto di riconoscimento, trattasi di debiti fuori bilancio derivanti dalla circostanza che *"la ditta affidataria del servizio ha continuato a espletare i servizi cimiteriali presso i civici cimiteri comunali anche oltre il termine di scadenza dell'affidamento del servizio (30/4/2022), nel rispetto di tutti gli standard quantitativi e qualitativi previsti nell'iniziale contratto di affidamento del servizio"* (cfr. delibera di consiglio comunale n. 53 del 30/11/2022 avente ad oggetto *"Riconoscimento debito fuori bilancio. Società Service One srl"*).

In proposito, ferma restando la necessità di garantire la continuità di servizi essenziali, occorre, tuttavia, evidenziare che il predetto atto consiliare di riconoscimento del debito non sembra fare puntuale riferimento ad alcuna ordinazione di spesa o altra formale condotta posta in essere dall'Amministrazione stessa.

9.2 Con nota di risposta del 13/01/2025 l'Ente ha rappresentato quanto segue: *"Si conferma quanto contenuto nel questionario sui debiti fuori bilancio 2021 in relazione al riconoscimento nell'esercizio 2021 di debiti fuori bilancio per euro 59.564,77 ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000 (delibera di consiglio comunale n. 26 del 31/05/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio eredi L. – Sentenza n. 136/2021 della Corte di Appello di Ancona" e delibera di consiglio comunale n. 27 del 31/05/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Tribunale di Macerata n.867/2020")*. Si evidenzia che l'Ente in conformità a quanto previsto dal principio contabile chiede puntualmente ai legali ai quali conferisce incarichi il preventivo di spesa ed assume l'impegno di spesa relativo. Inoltre annualmente, prima dell'approvazione del rendiconto, l'Ente procede a chiedere ai legali oggetto di incarichi di confermare o meno i preventivi di spesa in base al quale è stato assunto l'impegno originario ed alla verifica della congruità degli impegni assunti. Nel caso della delibera di Consiglio Comunale n. 27/2021 l'impegno di spesa non era stato assunto con l'atto di concessione del patrocinio legale (Giunta Comunale n.156 del 1/6/2014 e Giunta Comunale n. 154 del 27/11/2019) trattandosi di procedimento penale a fronte del quale l'Ente non sapeva se sarebbe stato tenuto a sostenere gli oneri relativi agli incarichi legali. Per tale ragione non era stato preventivamente assunto l'impegno di spesa condizionando lo stesso

alle ragioni legate all'esito del contenzioso medesimo. In ogni caso l'Ente ha dato copertura al suddetto debito con somme preventivamente accantonate nell'avanzo di amministrazione.

In riferimento al debito fuori bilancio riconosciuto nell'anno 2022 per euro 12.959,56 ex art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. 267/2000 si evidenzia che l'Ente ha ritenuto di dover agire in base a quanto stabilito con atto di Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2022 al fine di evitare un contenzioso ed in considerazione della cifra di modesta entità a fronte di un servizio pubblico essenziale che comunque è stato reso. Si evidenzia comunque che l'Ente è consapevole di dover prestare maggiore attenzione al fine di rispettare quanto previsto in tema di affidamento di servizi e di rispetto delle fasi della spesa e nell'osservanza delle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011".

9.3 In relazione a quanto precede si osserva quanto segue.

Con riferimento all'emersione di debiti fuori bilancio ascrivibili a compensi per oneri di difesa e patrocinio legale, pur prendendo atto di quanto riferito dal Comune, si ritiene, comunque, opportuno invitare l'Ente ad una condotta pienamente conforme alla disciplina recata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011) che, al paragrafo 5.2, lett. g), proprio «*al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio*», non solo prevede, in deroga al principio della competenza potenziata, l'imputabilità dell'impegno assunto con il conferimento dell'incarico all'esercizio in cui il contratto è firmato, garantendo, in tal modo, la copertura della spesa, ma impone, altresì, all'ente di chiedere ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato assunto l'impegno originario.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche del debito riconosciuto con deliberazione consiliare n. 27 del 31/05/2021 – concernente “*sentenza n. 867/2020 del 22.09.2020 depositata in data 25/11/2020 e notificata all'Ente in data 25.11.2020 prot. n. 27772*” che “*ha assolto gli imputati indicati in sentenza dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste (1 dipendente ed il Sindaco pro-tempore)*” (d.C.C. n. 27/2021) ed “*a fronte del quale l'Ente non sapeva se sarebbe stato tenuto a sostenere gli oneri relativi agli incarichi legali*” (nota del Comune in data 13/01/2025) – deve constatarsi come la delibera consiliare n. 27/2021, in relazione ad una delle fattispecie coinvolte, e segnatamente quella relativa al *Sindaco pro-tempore*, si limiti ad indicare che vi è stata sentenza di assoluzione e che “*parimenti si è applicata la assistenza legale anche al Sindaco pro-tempore, come da giurisprudenza del Cons. Stato sez. V n.3946/2001 e n.580/2007*”, senza dare espressa e puntuale contezza del rispetto di tutti i presupposti ed i requisiti stabiliti al riguardo dall'articolo 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 che recita: “*Gli enti locali di cui*

all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave". Riguardo alla fattispecie in argomento, con riferimento agli amministratori locali occorre considerare, tra l'altro, che è da escludersi un'estensione in via analogica delle disposizioni che riguardano i dipendenti degli enti locali in quanto "Le norme di legge che riconoscono tale diritto al rimborso debbono ritenersi speciali ed appaiono ragionevolmente giustificate dalla esigenza di disciplinare in modo diverso situazioni giuridicamente differenti [...] atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente [...]" (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6745/2019; Cass. civile, Sez. I, sentenza n. 12645/2010 e n. 5264/2015; nello stesso senso anche Corte dei conti, Sez. III centr. app., sentenza n. 181/2020, Sez. giur. Molise, sentenze n. 23/2023 e n. 49/2022). Peraltro, la disposizione recata dal quinto comma dell'art. 86 TUEL non impone all'Ente una spesa obbligatoria, ma "si limita a facoltizzare il Comune a destinare, in sede di bilancio, le risorse possibili sia per l'assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali da essi sopportate, nei casi ammessi, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [...]" (Sez. reg. contr. Basilicata, delibera n. 45/2017/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 5/2023/PAR). La sostenibilità giuridica e contabile di tali oneri è stata, quindi, normativamente vincolata al rispetto delle condizioni individuate dal precitato art. 86, comma 5, d.lgs. 267/2000 (cfr. Sez. contr. Campania, delibera n. 102/2019/PAR; Sez. contr. Lazio, delibera n. 58/2018/PAR). Del resto, riguardo al rimborso di tali spese legali, la citata normativa mira anche ad escludere che si possano avanzare pretese di rimborso oltre i limiti di previsione e di copertura di quanto iscritto in bilancio; in altri termini, "l'ente può sostenere le spese di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio [...]" (cfr. Sezione Autonomie, delibera n. 17/2021/QMIG). In questa ottica, il fatto stesso di far luogo a riconoscimento di debito fuori bilancio per l'assunzione di tali spese, come avvenuto nel caso di specie, sembra denotare profili di incoerenza con i richiamati principi normativi e giurisprudenziali e con

i vincoli finanziari che vi sono strettamente correlati (*cfr.* in tal senso, Sez. contr. Campania, delibera n. 102/2019/PAR e Sez. contr. Basilicata, delibera n. 45/2017/PAR).

Comunque, quanto riferito dal Comune di Potenza Picena riguardo alla delibera consiliare n. 27/2021 e alla riconduzione della correlata spesa ad un debito fuori bilancio di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 194 TUEL, mal si concilia con la circostanza, indicata dalla stessa delibera consiliare n. 27/2021, della concessione di patrocinio legale avvenuta anche svariati anni prima (*"Giunta Comunale n. 156 del 1/6/2014 e Giunta Comunale n. 154 del 27/11/2019"*), sicché ne deriverebbe, in qualche misura, la constatazione di una mancata previsione di tali spese nei diversi esercizi finanziari intercorsi, in difetto, altresì, di una puntuale individuazione delle complessive condizioni di sostenibilità di tali oneri nell'orizzonte tracciato, *in primis*, dalle norme del TUEL. Dunque – ancorché la risposta del Comune riferisca che *"l'Ente ha dato copertura al suddetto debito con somme preventivamente accantonate nell'avanzo di amministrazione"* – tenuto conto di quanto sin qui rappresentato e considerato peraltro che la sentenza n. 867/2020 cui si riferisce la delibera consiliare n. 27 del 31/05/2021 è stata *"notificata all'Ente in data 25.11.2020"*, deve segnalarsi la carenza, nella deliberazione consiliare n. 27/2021, di specifiche attestazioni ed argomentazioni nel senso e nei termini indicati dal citato art. 86, comma 5, del d.lgs. 267/2000.

Poi, con specifico riferimento al debito fuori bilancio riconosciuto con d.C.C. n. 53 del 30/11/2022, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000, la Sezione, pur considerando quanto riferito dall'Ente, segnala che il predetto atto consiliare di riconoscimento del debito non sembra fare puntuale riferimento ad alcuna ordinazione di spesa o pattuizione scritta o altra formale condotta posta in essere dall'Amministrazione stessa che possa aver configurato un programma negoziale, anche di massima, in cui fossero previste (sia pure in via d'urgenza, ove del caso) le caratteristiche essenziali ed i corrispettivi degli ulteriori servizi da espletare in favore del Comune da parte della società cui viene destinata la somma riconosciuta a titolo di debito fuori bilancio.

È doveroso, quindi, evidenziare, sul piano generale, che *"il difetto di forma scritta nei contratti con il comune determina la mancata costituzione dell'obbligazione contrattuale nei confronti dell'amministrazione con la conseguenza che non vi può essere "debito" fuori bilancio da riconoscere"* (Corte dei conti, Sez. contr. Trentino Alto Adige-Trento, delibera n. 35/2018/PAR). La giurisprudenza ha affermato, altresì, che *"i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati,*

a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale [...]" (Cassazione civile, sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20690; in senso analogo, Cass. civile, sez. II, 6 ottobre 2016, n. 20033 e Cass. civile, sez. II, 13 maggio 2022, n. 15303). Nella medesima prospettiva, in considerazione delle caratteristiche della fattispecie di cui trattasi - ancorata, tra l'altro, alla circostanza che *"la ditta affidataria del servizio ha continuato a espletare i servizi cimiteriali presso i civici cimiteri comunali anche oltre il termine di scadenza dell'affidamento del servizio"* - è il caso di sottolineare come, anche pronunciandosi in tema di proroghe contrattuali, la Corte di cassazione abbia recentemente affermato che *"Il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso [...]. La proroga dei contratti pubblici è generalmente vietata [...] essendo ammessa solo nei casi particolari delle cc.dd. "proroghe tecniche", oggi disciplinate dall'art. 120, comma undicesimo del d.lgs. n. 36/2023 e prima ancora dall'art. 106, comma undicesimo, del d.lgs. n. 50/2016"* (Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza del 20 settembre 2024, n. 25256).

Ebbene, alla luce dei richiamati riscontri istruttori e dei vigenti principi contabili, una complessiva considerazione della problematica in oggetto porta a constatare la sussistenza di obbligazioni irrualmente assunte da parte del Comune, talvolta neppure in correlazione con situazioni di emergenza o di urgenza o, comunque, non sempre connesse a spese del tutto imprevedibili (come nel caso, appunto, del servizio cimiteriale); pertanto, si deve rilevare come l'insorgenza di debiti fuori bilancio possa costituire indice della difficoltà dell'Ente a programmare e governare correttamente i procedimenti di spesa nell'osservanza delle norme del TUEL e del d.lgs. n. 118/2011.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche,

RILEVA

le criticità e le irregolarità contabili di cui in parte motiva, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'Ente.

SEGNALA

la sussistenza di anomalie gestionali e contabili, nei termini illustrati in parte motiva, relativamente alla movimentazione delle componenti vincolate del risultato di amministrazione, al rilascio di garanzie fideiussorie ed al riconoscimento di debiti fuori bilancio

RACCOMANDA

- una appropriata gestione delle entrate da parte dell'Ente, in piena coerenza con i vigenti principi contabili, secondo quanto indicato in parte motiva, con riguardo sia alla gestione di competenza sia alla gestione dei residui;
- una attenta riflessione circa l'adeguatezza degli accantonamenti operati in relazione al contenzioso pendente;
- una corretta gestione delle partite in conto capitale e dei relativi cronoprogrammi di spesa;
- il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il miglioramento del tasso di riscossione delle entrate, soprattutto di quelle in conto residui;
- un adeguato presidio, da parte dell'Ente, delle attività di recupero dell'evasione tributaria e del monitoraggio dei relativi crediti;
- accurate operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con particolare attenzione ai residui attivi di maggior anzianità;
- un attento monitoraggio dell'indebitamento complessivo.

INVITA

- il Comune ad attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e a porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati;
- l'Organo di revisione economico-finanziaria ad esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Potenza Picena (MC) nonché - con particolare riferimento ai profili indicati nei sopra riportati paragrafi n. 8 ("*Indebitamento - Rilascio fideiussioni*") e n. 9 ("*Debiti fuori bilancio*") - alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016.

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito *Internet* dell'Amministrazione comunale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 giugno 2025.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 13 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente